SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 febbraio 1992, n. 303.

Regolamento recante determinazione dei fatti, stati e qualità personali per i quali è ammessa la dichiarazione dell'interessato, temporaneamente sostitutiva della prescritta documentazione, in attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 23 ottobre 1991, n. 8753;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche, che presentino all'amministrazione istanze tendenti ad ottenere provvedimenti che presuppongono l'accertamento o l'assenza di stati, fatti o qualità indicati al comma 2, in luogo della esibizione della prescritta documentazione, possono rendere una dichiarazione temporanea sostitutiva, anche nel testo dell'istanza, purché quest'ultima, o la dichiarazione separata, rechino la sottoscrizione autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità:

a) l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza relative all'ufficio di amministratore di società, indicate nell'art. 2382 del codice civile o in altre leggi speciali;

b) l'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio;

c) l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle camere di commercio;

d) la qualità di legale rappresentante di società commerciali;

e) l'assenza, sia a carico di imprenditori individuali che di società commerciali, di procedure esecutive concorsuali o di procedure equivalenti secondo legislazioni straniere;

f) lo stato di incensuratezza o l'assenza di condanne per determinati reati;

g) l'assenza di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;

h) l'assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;

i) la regolare posizione rispetto ad obblighi tributari, nascenti dalla legislazione italiana o da legislazioni straniere;

l) lo stato di disoccupazione;

m) la qualità di invalido e tipo o grado o classe o natura dell'invalidità, nonché l'iscrizione negli elenchi degli invalidi; i soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di persone giuridiche, che presentino all'amministrazione istanze tendenti ad ottenere provvedimenti che presuppongono l'accertamento o l'assenza dei suddetti stati, fatti e qualità, possono rendere la relativa dichiarazione, anche nel testo dell'istanza, purché quest'ultima, o la dichiarazione separata, rechino la sottoscrizione autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

3. L'autenticazione della dichiarazione o della domanda viene effettuata, a richiesta degli interessati, dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione.

4. Della facoltà indicata nei precedenti commi viene data notizia al pubblico nei bandi o negli altri atti generali che prevedano la presentazione di domande; ovvero nelle istruzioni sulle modalità di compilazione delle domande dirette alla instaurazione delle varie pratiche, che l'amministrazione diffonde o pone a disposizione del pubblico mediante avvisi o stampati.

5. Gli impiegati che ricevono istanze o documenti presentati direttamente all'amministrazione, quando rilevano che l'istanza non è corredata dalla documentazione necessaria, oppure che la dichiarazione sostitutiva prevista dai precedenti commi o resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, manca della sottoscrizione o della relativa autenticazione, avvertono il presentatore della irregolarità e della facoltà prevista dal precedente comma 2.

6. La documentazione relativa agli stati, fatti e qualità indicati al comma 1 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.

7. L'invito a produrre la documentazione è effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, agli interessati, e contiene l'assegnazione di un termine adeguato, in relazione ai tempi normalmente occorrenti per l'acquisizione, al luogo dove essa va acquisita o alla residenza del soggetto onerato, per la produzione della documentazione stessa. Nel caso di provvedimenti plurimi, il termine è uguale per tutti gli interessati, e tiene conto dei tempi massimi presumibilmente occorrenti.

8. L'invito indicato nel comma precedente contiene l'avvertimento che, in caso di inosservanza anche parziale, il provvedimento favorevole all'interessato non potrà essere emesso.

9. Quando gli interessati risiedano nel comune sede dell'ufficio dove la documentazione deve essere presentata o nei comuni limitrofi, l'amministrazione ha facoltà di avvertirli che la decadenza si verificherà anche nel caso che la documentazione, tardivamente pervenuta, sia stata spedita per mezzo del servizio postale prima della scadenza del termine; negli altri casi, ha facoltà di stabilire che si considerino tempestivamente prodotti i documenti spediti per mezzo del servizio postale entro un determinato termine, anteriore a quello fissato per la presentazione dei documenti. Quando l'amministrazione non si avvalga di tali facoltà, i documenti si considerano prodotti tempestivamente quando, entro il termine fissato per la loro presentazione, siano stati spediti per mezzo del servizio postale.

Art. 2.

1. È fatto divieto agli uffici di accettare certificati di casellario giudiziale rilasciati a richiesta delle persone stesse alle quali le istruzioni si riferiscono.

Art. 3.

1. Quando esistano discordanze tra la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, resa secondo le disposizioni dell'art. 1 e la documentazione successivamente prodotta dall'interessato o acquisita dall'ufficio, quest'ultimo invita l'interessato a rettificare la dichiarazione ovvero a regolarizzare la documentazione, entro un congruo termine. La rettificazione della dichiarazione può essere resa nelle stesse forme della dichiarazione temporaneamente sostitutiva o anche, se avvenga davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, senza formalità di autenticazione.

2. La mancata rettificazione o regolarizzazione entro il termine, quando causi incertezza sugli elementi da considerare essenziali ai fini dell'emanazione del provvedimento al quale la documentazione si riferisce, equivale a mancata presentazione della documentazione prescritta.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, e l'ufficio provvede ai necessari accertamenti, quando le discordanze sussistano soltanto tra i documenti prodotti dall'interessato in seguito all'invito di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di chi non sa o non può firmare possono essere rese, oltre che mediante la sottoscrizione, alla presenza del dichiarante, di due testimoni maggiorenni, anche davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, quando questi sia certo della identità del richiedente o l'abbia accertata mediante l'esame di documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni. Il funzionario redige un verbale delle dichiarazioni.

2. Nel caso previsto dal precedente comma, a meno che non si tratti di impossibilità di scrivere dovuta ad una causa transitoria, non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 3, e si provvede d'ufficio ad ogni accertamento relativo ad eventuali discordanze nella documentazione o tra le dichiarazioni temporaneamente sostitutive e la documentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1992
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 241

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3 *(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive).* — I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 [v. successiva nota all'art. 1, *n.d.r.*]. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 15/1968 è riportato in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 2382 del codice civile:

«Art. 2382 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza)*. — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 15, 1968 già citata (si veda in nota al titolo) è il seguente:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

Si trascrive, inoltre, il testo dell'art. 20 della medesima legge, soprarichiamato:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

92G0346

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1991 concernente: «Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1992».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154;

Visto l'art. 66 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Considerata l'esigenza di integrare il programma e i criteri selettivi per i controlli in materia d'imposta sui redditi e di imposta sul valore aggiunto per l'anno 1992;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari in data 9 marzo 1992;

Decreta:

Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1991 (*) sono aggiunti i seguenti commi:

1-*bis*. Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette le segnalazioni riguarderanno anche soggetti selezionati sulla base del seguente criterio: soggetti a regime forfettario che per uno o più dei periodi di imposta 1985, 1986, 1987, 1988 per i quali hanno esposto ricavi o compensi di importo inferiore a quello attribuibile sulla base dei coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990.

1-*ter*. Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni riguarderanno anche soggetti selezionati sulla base del seguente criterio: soggetti in regime forfettario che, per uno o più dei periodi d'imposta 1985, 1986, 1987, 1988 hanno esposto operazioni imponibili d'importo inferiore a quello attribuibile sulla base dei coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990.

1-*quater*. Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette le segnalazioni riguarderanno anche soggetti selezionati sulla base del seguente criterio: persone fisiche titolari di redditi di impresa che nell'anno 1989 hanno registrato atti di vendita soggetti ad IVA o relativi a fabbricati ad uso commerciale e non hanno dichiarato le relative plusvalenze.

Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è aggiunto il seguente comma:

2-*bis*. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno ad effettuare i controlli nell'ambito della quota di capacità operativa di cui al comma 2), lettera *b)*, dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 anche sulla base di elenchi predisposti automaticamente dall'Anagrafe tributaria relativi alle persone fisiche che nel 1989 risultavano titolari di redditi d'impresa ed intestatari di unità immobiliari a destinazione commerciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

(*) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1991.

92A2669

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 maggio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Consorzio produttori agricoli - (C.P.A.)», in Reggio Emilia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 aprile 1992 effettuata nei confronti della Società cooperativa agricola «Consorzio produttori agricoli - (C.P.A.)», con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio produttori agricoli - (C.P.A.)», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio dott. Luigi Alpi in data 6 novembre 1953, repertorio n. 4666, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

avv. Giampiero Martini, via Alfredo Testoni, 5, Bologna;

rag. Mido Mazzetti, via Carlo Sforza, 9. Grosseto;

dott. Aldo Migliorini, via Monte Rosa, 6/A, Poggibonsi (Siena),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1992

Il Ministro: MARINI

92A2688

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 maggio 1992.

Rimozione dalle cariche di un consigliere e assessore del comune di Casalnuovo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Luigi Purcaro è stato eletto consigliere del comune di Casalnuovo (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 14 giugno 1987 e ricopre la carica di assessore dal 4 agosto 1987;

Considerato che il predetto amministratore in data 15 aprile 1992 è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza del G.I.P. del tribunale di Napoli emessa in data 13 aprile 1992 e che sussistono a carico del medesimo altri procedimenti penali;

Ritenuto che la situazione giudiziaria del sig. Purcaro è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio delle cariche rivestite;

Considerato che la presenza dello stesso all'interno del consiglio comunale e della giunta di Casalnuovo rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di legge per dare luogo alla rimozione del sig. Luigi Purcaro dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Casalnuovo;

Visto il decreto del prefetto di Napoli n. 008940/GAB del 16 aprile 1992;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Luigi Purcaro è rimosso dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Casalnuovo (Napoli).

Roma, 22 maggio 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Luigi Purcaro è stato eletto consigliere del comune di Casalnuovo (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 14 giugno 1987 e ricopre la carica di assessore dal 4 agosto 1987.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in data 15 aprile 1992 in esecuzione di ordinanza del G.I.P. del tribunale di Napoli del 13 aprile 1992 perché ritenuto responsabile dei reati di violenza privata in concorso (articoli 100-610 del codice penale), abuso per atto d'ufficio (art. 323 del codice penale), calunnia (art. 468 del codice penale) e falsità di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968.

Risulta, altresì, che a carico del sig. Luigi Purcaro sussistono altri procedimenti penali pendenti, formalizzati in data 5 marzo 1991 perché indiziato per violazione degli articoli 479 del codice penale (falsità ideologica commessa da P.U. in atti d'ufficio) e 323 del codice penale (abuso d'ufficio) e in data 4 aprile 1991 per violazione degli articoli 81, 110 e 323 (abuso d'ufficio in concorso).

La posizione processuale penale del suddetto amministratore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche rivestite.

La presenza del sig. Luigi Purcaro all'interno del consiglio comunale e della giunta rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Casalnuovo (Napoli), con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Napoli, accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in attesa del decreto di rimozione, ha disposto con provvedimento n. 008940/GAB datato 16 aprile 1992 la sospensione del sig. Luigi Purcaro delle cariche di consigliere e di assessore.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrono i presupposti per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Casalnuovo, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S.V. illustrissima l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Luigi Purcaro dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Casalnuovo.

Roma, 21 maggio 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A2670

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 dicembre 1991.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in scienze infermieristiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche;

Udito il parere della Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia, espresso in data 28 ottobre 1991;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere alla tabella XXXIX-*bis* del medesimo la tabella XXXIX-*ter*, relativa al corso di diploma universitario in scienze infermieristiche;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in scienze infermieristiche.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare il predetto diploma universitario in scienze infermieristiche.

Dopo la tabella XXXIX-*bis*. annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXXIX-*ter* relativa al diploma universitario in scienze infermieristiche.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992
Registro n. 7 Università e ricerca, foglio n. 286

ALLEGATO

Tabella XXXIX-*ter*

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 1 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;
b) assistenza generale pediatrica;
c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;
b) geriatria;
c) assistenza chirurgica;
d) area critica;
e) assistenza domiciliare;
f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 2 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - I semestre:

AREA 1. *Propedeutica* (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

1° Anno - II semestre:

AREA B. *Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche* (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

clinica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

2° Anno:

AREA C. *Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing* (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

3° Anno - indirizzo in assistenza generale:

AREA D. *Infermieristica speciale* (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - indirizzo in assistenza generale pediatrica:

AREA E. *Infermieristica speciale pediatrica* (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - indirizzo di assistenza generale ostetrica:

AREA F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 3 (*Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale*). — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocinii ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocinii possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

92A2671

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 maggio 1992.

Interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 nel comune di Licata. (Ordinanza n. 2273/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, che all'art. 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per la realizzazione di interventi di somma urgenza;

Considerato che nel mese di ottobre 1991 un violento nubifragio ha interessato il territorio di Licata provocando ingenti danni alle opere pubbliche ed in particolare alle zone denominate Baia d'Oro, Chiavarello, Mollarella e Poliscia;

Vista la nota n. 2551/GAB, del 21 gennaio 1992 con la quale la prefettura di Agrigento invia i verbali e le perizie di somma urgenza relative ai lavori di rifacimento della spiaggia della Mollarella nel comune di Licata dell'importo di L. 2.500.000.000;

Ritenuto che, limitatamente agli interventi su aree demaniali, i relativi lavori appaiono indifferibili ed urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione, alla tutela della salute pubblica e dell'igiene, nonché alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte agli interventi di somma urgenza di cui in premessa, conseguenti all'alluvione dell'ottobre 1991, è assegnata al prefetto di Agrigento la somma di L. 2.000.000.000 per l'esecuzione delle opere appresso indicate:

ripristino e ripascimento del litorale delle zone denominate Baia d'Oro, Chiavarello, Mollarella e Poliscia.

Art. 2.

La prefettura di Agrigento, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati dall'ufficio del genio civile, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il prefetto di Agrigento, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il prefetto riferisce con propria relazione quindicinale, od ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 2.000.000.000, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2675

ORDINANZA 28 maggio 1992.

Interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti ai nubifragi abbattutisi nei mesi di ottobre e novembre 1991 nei comuni di Val Masino e Ardenno. (Ordinanza n. 2274/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, che all'art. 1, comma 6, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per interventi di somma urgenza;

Considerato che nei mesi di ottobre e novembre 1991 violenti nubifragi hanno interessato, tra l'altro, il territorio dei comuni di Val Masino e Ardenno provocando un movimento franoso in località Valbiore;

Vista la nota n. 362 del 22 gennaio 1992 con la quale il comune di Ardenno invia il verbale di somma urgenza con allegata perizia tecnica per un importo complessivo di L. 491.035.200 relativo alle opere di primo intervento;

Vista la nota n. 631 del 1° marzo 1992 con la quale il comune di Val Masino invia l'elenco delle opere da eseguire per un onere complessivo di L. 13.674.838.000;

Vista la nota n. 990 del 2 aprile 1992 con la quale il comune di Val Masino invia i verbali di somma urgenza con allegata perizia tecnica per un importo complessivo di L. 13.674.838.000;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche in data 16 aprile 1992 che ha constatato la gravità del danno nel comune di Val Masino;

Ritenuto che i suindicati interventi appaiono indifferibili ed urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione e dell'igiene, nonché alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori più urgenti, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto, in relazione anche alla limitata disponibilità di fondi;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte agli interventi di somma urgenza di cui in premessa, conseguenti al maltempo di ottobre e novembre 1991, è assegnata:

al comune di Val Masino la somma di lire 2.000.000.000 per il ripristino e messa in sicurezza della strada di Preda Rossa, dell'acquedotto comunale e sistemazione del torrente e versante franoso in località Valbiore, e al comune di Ardenno la somma di L. 491.035.200 per il ripristino dell'acquedotto comunale denominato «Corticelle» interrotto dal movimento franoso del 24 novembre 1991.

Art. 2.

I comuni di Val Masino e Ardenno, oltre gli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invieranno al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, i comuni di Val Masino e Ardenno potranno procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli enti attuatori sono impegnati ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

I sindaci riferiranno con propria relazione quindicinale, od ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 2.491.035.200, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273.

Art. 6.

L'ufficio del genio civile di Sondrio provvederà ad effettuare l'alta sorveglianza sull'attuazione degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori. All'uopo viene accantonata la somma di lire 20 milioni per l'intervento del comune di Val Masino e lire 10 milioni per l'intervento del comune di Ardenno da trarsi dalle assegnazioni di cui al precedente art. 1 con le quali il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle ai collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2676

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 22 maggio 1992, n. 274.

Provvidenze agevolative per la cooperazione agricola di rilevanza nazionale. Criteri interpretativi di disposizioni regolamentari.

Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura

Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario

Alla Corte dei conti

In relazione a questioni sorte in merito alla interpretazione di alcune disposizioni diramate con precedenti circolari riguardanti la concessione di agevolazioni finanziarie alle cooperative agricole previste dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 e dalla legge di proroga 10 luglio 1991, n. 201, questo Ministero ritiene utile e necessario fornire i seguenti elementi di interpretazione autentica, con particolare riferimento alle anzidette questioni, allo scopo di rendere possibile l'applicazione uniforme di dette disposizioni e di scongiurare eventuali contraddittorietà anche delle conseguenti determinazioni ministeriali.

1. A maggiore esplicitazione di quanto previsto al punto 1. della circolare n. 221 del 4 aprile 1989 ed al punto 1.2 della circolare n. 236 del 20 aprile 1990 a proposito dell'ammissibilità alle agevolazioni pubbliche delle società cooperative che hanno rilevato o possiedono azioni o quote in società per azioni o a responsabilità limitata si ritiene di precisare quanto segue:

a) relativamente ai contributi sulle spese di gestione il coefficiente minimo di conferimento (51% dalle cooperative partecipanti o da soci di queste) richiesto per il riconoscimento anche delle spese di gestione sostenute dalle Società partecipate, va calcolato non già sull'intera attività svolta da queste ultime ma sulla sola attività di trasformazione dei prodotti e/o dei servizi resi da e per i soci. È necessario, però, che tale attività di trasformazione risulti tendenzialmente prevalente e che, ai fini della determinazione del contributo da erogare, le spese di gestione, riscontrate ammissibili, sono da parametrare alla percentuale di partecipazione azionaria, con l'avvertenza che i costi variabili delle società partecipate, come definiti dalla circolare n. 205 del 1° aprile 1988 al punto 13, lettera *A)*, vanno presi in considerazione nell'importo complessivo risultante dal bilancio cui si riferiscono, qualora non risulti in concreto possibile la estrapolazione dei costi da riferire all'attività di trasformazione effettuata per conto delle cooperative aventi partecipazione azionaria nelle Società per azioni o a responsabilità limitata.

Resta fermo che, in riferimento ai costi variabili, l'importo delle spese ammissibili rendicontate dalle società partecipate sia da porre in rapporto alla percentuale di conferimento dei prodotti e dei servizi resi da e per i soci nella cooperativa partecipante;

b) relativamente ai contributi sugli investimenti le istruzioni diramate con la circolare n. 236 del 20 aprile 1990 a proposito della acquisizione di quote di maggioranza in società di capitali da parte di organismi cooperativi non sono applicabili ai casi in cui l'affidamento del contributo sia intervenuto anteriormente all'emanazione della suddetta circolare.

È evidente che in tali ipotesi il contributo dovrà essere basato sul valore degli impianti, ritenuto congruo dai competenti U.T.E., sul quale portare in deduzione gli eventuali contributi pregressi, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1988, modificato con il decreto ministeriale 11 novembre 1991, maggiorato del valore del marchio che, se acquisito contestualmente all'azienda (v. punto 2, lettera *f)*, della sopra citata circolare n. 236), va comprovato da perizia di società specializzata, fermo restando che la spesa come sopra risultante non potrà essere comunque superiore al costo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda stessa.

1.1. Per le acquisizioni di quote di maggioranza in società di capitali da parte di organismi cooperativi, effettuate successivamente alle disposizioni contenute nella richiamata circolare n. 236 del 20 aprile 1990 (punto 4.1) in base alla quale il contributo concedibile è commisurato al patrimonio netto della società acquisita, le provvidenze contributive pregresse da dedurre dalla spesa ammissibile riguardano i soli contributi in conto capitale. Siffatta metodologia trova giustificazione nella circostanza che il patrimonio netto è la risultante della differenza fra attività e passività, tra le quali sono incluse le provvidenze creditizie.

2. Com'è noto, al punto 5.1. della circolare n. 262 del 5 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto successivo, è stata richiesta la presentazione di fidejussione a garanzia:

a) della realizzazione del progetto di sviluppo nei termini previsti, ivi compresa la permanenza per almeno cinque anni del prestito dai soci o dell'aumento del capitale sociale;

b) delle somme erogate da questo Ministero a titolo di contributo in anticipo rispetto alla liquidazione finale, maggiorate degli interessi legali per la durata del progetto, per la parte relativa al riequilibrio finanziario.

È noto, altresì, che, secondo lo schema allegato alla suddetta circolare, la garanzia fidejussoria comprende anche il rischio del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa dell'organismo beneficiario del contributo statale.

A quest'ultimo riguardo, in relazione a quesiti posti all'attenzione della scrivente amministrazione sulla generale estensione della copertura del rischio in questione in entrambe le ipotesi sopra riportate, è stato effettuato un ulteriore approfondimento del problema, allo scopo non solo di fornire le precisazioni richieste ma anche di mantenere ferme le più opportune forme di cautela per la stessa amministrazione, tali comunque da salvaguardare l'interesse pubblico alla restituzione delle somme concesse ed erogate in anticipazione od in acconto da giustificare successivamente.

Pertanto, si ritiene di stabilire che il rischio di fallimento e/o di liquidazione coatta amministrativa dell'organismo beneficiario debba essere coperto solo nella ipotesi sub *b)*, considerato che il contributo relativo al riequilibrio finanziario è erogato in anticipazione rispetto alle spese di investimento.

Ne consegue che le fidejussioni che gli organismi beneficiari di contributo devono presentare nella forma del contratto autonomo di garanzia di buona esecuzione e di rimborso per l'emissione del formale decreto di impegno potranno essere disgiunte a seconda del rischio che sono destinate a coprire, e dovranno riguardare nel caso sub *a)* l'intero importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi legali del 10% per la durata del progetto e nel caso sub *b)* solo la parte di contributo, maggiorata degli interessi legali come sopra specificato, liquidata in anticipo a titolo di riequilibrio finanziario.

Il Ministro: GORIA

92A2677

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, in Milano

Con decreto ministeriale 25 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1992, registro n. 9 Esteri, foglio n. 328, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto per gli studi di politica internazionale - ISPI, con sede in Milano, deliberato con assemblea straordinaria dell'Istituto in data 20 giugno 1991.

92A2692

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune censuario di Chiusa Pesio

Con decreto interministeriale n. 495 in data 27 aprile 1992 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno nazionale di Chiusa Pesio (Cuneo) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 13, mappale 155, del nuovo catasto terreni ed alla partita 259, foglio 13, mappale 155, del nuovo catasto edilizio urbano, della superficie complessiva di mq 3.441.

92A2696

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al circolo didattico di Trino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli n. 1459 Sett. 1° del 14 aprile 1992, il direttore didattico del circolo di Trino (Vercelli) è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta da un gruppo di insegnanti elementari, consistente in un televisore a colori del valore di L. 1.920.000 e in un video registratore del valore di L. 750.000.

92A2697

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 11 maggio 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 83.988.578, dovuto dal sig. Coletto Giuseppe, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1992 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 94.954.830, dovuto dal sig. Banfi Pasquale, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1992 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 115.158.010, dovuto dalla S.p.a. Emilio Alfano di Arzano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1992 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

92A2682

MINISTERO DEL TESORO

N. 103

Corso dei cambi del 28 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1228,150	1228,150	1228,300	1228,150	1228,150	1228,150	1228,500	1228,150	1228,150	—
E.C.U.	1548,200	1548,200	1548,500	1548,200	1548,200	1548,200	1548,140	1548,200	1548,200	—
Marco tedesco	752,860	752,860	753 —	752,860	752,860	752,860	752,930	752,860	752,860	—
Franco francese	224,240	224,240	224,750	224,240	224,240	224,240	224,280	224,240	224,240	—
Lira sterlina	2211,700	2211,700	2210 —	2211,700	2211,700	2211,700	2211,100	2211,700	2211,700	—
Fiorino olandese	668,640	668,640	668,500	668,640	668,640	668,640	668,630	668,640	668,640	—
Franco belga	36,592	36,592	36,500	36,592	36,592	36,592	36,591	36,592	36,592	—
Peseta spagnola	12,078	12,078	12,095	12,078	12,078	12,078	12,075	12,078	12,078	—
Corona danese	195,350	195,350	195,250	195,350	195,350	195,350	195,360	195,350	195,350	—
Lira irlandese	2015,250	2015,250	2015 —	2015,250	2015,250	2015,250	2014,290	2015,250	2015,250	
Dracma greca	6,312	6,312	6,320	6,312	6,312	6,312	6,316	6,312	6,312	
Escudo portoghese	9,078	9,078	9,060	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078	—
Dollaro canadese	1020,600	1020,600	1020 —	1020,600	1020,600	1020,600	1020,600	1020,600	1020,600	—
Yen giapponese	9,463	9,463	9,450	9,463	9,463	9,463	9,460	9,463	9,463	—
Franco svizzero	828,810	828,810	829 —	828,810	828,810	828,810	829,100	828,810	828,810	—
Scellino austriaco	106,977	106,977	107,100	106,977	106,977	106,977	106,980	106,977	106,977	—
Corona norvegese	193,300	193,300	193 —	193,300	193,300	193,300	193,280	193,300	193,300	—
Corona svedese	209,170	209,170	209,400	209,170	209,170	209,170	209,200	209,170	209,170	—
Marco finlandese	277,670	277,670	277,500	277,670	277,670	277,670	277,600	277,670	277,670	—
Dollaro australiano	930,100	930,100	930,500	930,100	930,100	930,100	929,800	930,100	930,100	—

Media dei titoli del 28 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,950
» » » 21- 4-1987/94	88,625
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,025
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100 —
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,950
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,075
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99 —
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	99,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,950
» » » » 19- 8-1987/92	100,025
» » » » 1-11-1987/92	99,850
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	99,950
» » » »	1- 5-1988/93	100,300
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	100,025
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,825
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	99,700
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,500
» » » »	1-11-1988/93	100,350
» » » »	18-11-1987/93	100 —
» » » »	19-12-1986/93	100,050
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,050
» » » »	1- 9-1989/94	99,875
» » » »	1-10-1987/94	99,600
» » » »	1-11-1989/94	98,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,900
» » » »	1- 2-1985/95	100,250
» » » »	1- 3-1985/95	99,100
» » » »	1- 3-1990/95	99,600
» » » »	1- 4-1985/95	98,725
» » » »	1- 5-1985/95	99,925
» » » »	1- 5-1990/95	99,550
» » » »	1- 6-1985/95	99,425
» » » »	1- 7-1985/95	99,875
» » » »	1- 7-1990/95	99,875
» » » »	1- 8-1985/95	99,475
» » » »	1- 9-1985/95	99,025
» » » »	1- 9-1990/95	99,525
» » » »	1-10-1985/95	99,025
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99,250
» » » »	1-11-1990/95	99,375
» » » »	1-12-1985/95	99,125
» » » »	1-12-1990/95	99,775
» » » »	1- 1-1986/96	99,125
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,350
» » » »	1- 1-1991/96	99,700
» » » »	1- 2-1986/96	99,725
» » » »	1- 2-1991/96	99,600
» » » »	1- 3-1986/96	99,825
» » » »	1- 4-1986/96	99,825
» » » »	1- 5-1986/96	99,550
» » » »	1- 6-1986/96	99,950
» » » »	1- 7-1986/96	99,750
» » » »	1- 8-1986/96	99,425
» » » »	1- 9-1986/96	99,050
» » » »	1-10-1986/96	99,425
» » » »	1-11-1986/96	99,625
» » » »	1-12-1986/96	98,700
» » » »	1- 1-1987/97	98,675
» » » »	1- 2-1987/97	99,050
» » » »	18- 2-1987/97	99,100
» » » »	1- 3-1987/97	99,050
» » » »	1- 4-1987/97	98,725
» » » »	1- 5-1987/97	99 —
» » » »	1- 6-1987/97	99,975
» » » »	1- 7-1987/97	99,550
» » » »	1- 8-1987/97	99,575
» » » »	1- 9-1987/97	98,925
» » » »	1- 3-1991/98	98,525
» » » »	1- 4-1991/98	98,425
» » » »	1- 5-1991/98	98,500
» » » »	1- 6-1991/98	98,725
» » » »	1- 7-1991/98	98,750
» » » »	1- 8-1991/98	98,625
» » » »	1- 9-1991/98	98,550
» » » »	1-10-1991/98	99,300
» » » »	1-11-1991/98	99,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	99,775
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,675
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,575
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,750
» » »	12,50%	1-10-1992	99,750
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,975
» » »	12,50%	1-10-1993	99,975
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
» » »	12,50%	17-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-12-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,900
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,900
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,975
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,350
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,175
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,050
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,150
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	98,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,125
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,625
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	98,550

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,775
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,775
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,475
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,600
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,275
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,750
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,550
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,600
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,650
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,575
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,025
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,950
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	102,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M128052

N. 104

Corso dei cambi del 29 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1214,150	1214,150	1214,200	1214,150	1214,150	1214,150	1214,230	1214,150	1214,150	1214,150
E.C.U.	1548,650	1548,650	1548,500	1548,650	1548,650	1548,650	1548,910	1548,650	1548,650	1548,650
Marco tedesco	753,350	753,350	753,250	753,350	753,350	753,350	753,330	753,350	753,350	753,350
Franco francese	224,350	224,350	224,550	224,350	224,350	224,350	224,400	224,350	224,350	224,350
Lira sterlina	2213,400	2213,400	2215,500	2213,400	2213,400	2213,400	2213,950	2213,400	2213,400	2213,400
Fiorino olandese	668,800	668,800	668,500	668,800	668,800	668,800	668,800	668,800	668,800	668,800
Franco belga	36,609	36,609	36,630	36,609	36,609	36,609	36,610	36,609	36,609	36,600
Peseta spagnola	12,081	12,081	12,110	12,081	12,081	12,081	12,086	12,081	12,081	12,080
Corona danese	195,890	195,890	195,500	195,890	195,890	195,890	195,810	195,890	195,890	195,890
Lira irlandese	2015,250	2015,250	2015 —	2015,250	2015,250	2015,250	2014,750	2015,250	2015,250	—
Dracma greca	6,302	6,302	6,300	6,302	6,302	6,302	6,308	6,302	6,302	—
Escudo portoghese	9,099	9,099	9,080	9,099	9,099	9,099	9,100	9,099	9,099	9,090
Dollaro canadese	1007,300	1007,300	1011 —	1007,300	1007,300	1007,300	1007 —	1007,300	1007,300	1007,300
Yen giapponese	9,461	9,461	9,500	9,461	9,461	9,461	9,464	9,461	9,461	9,460
Franco svizzero	829,400	829,400	830,500	829,400	829,400	829,400	829,420	829,400	829,400	829,400
Scellino austriaco	107,020	107,020	107,100	107,020	107,020	107,020	107,032	107,020	107,020	107,020
Corona norvegese	193,300	193,300	193 —	193,300	193,300	193,300	193,330	193,300	193,300	193,300
Corona svedese	209,190	209,190	209,600	209,190	209,190	209,190	209,140	209,190	209,190	209,190
Marco finlandese	277,680	277,680	277,500	277,680	277,680	277,680	277,560	277,680	277,680	—
Dollaro australiano	919,700	919,700	922 —	919,700	919,700	919,700	920,300	919,700	919,700	919,700

Media dei titoli del 29 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89 —
» » » 21- 4-1987/94	88,825
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,050
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,025
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,050
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	99,100
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,075
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99 —
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	99,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,950
» » » » 19- 8-1987/92	100,025
» » » » 1-11-1987/92	99,950
» » » » 1-12-1987/92	100,025
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	99,950
» » » »	1- 4-1988/93	100 —
» » » »	1- 5-1988/93	100,250
» » » »	1- 6-1988/93	100,550
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	100,025
» » » »	1- 8-1988/93	100,350
» » » »	19- 8-1986/93	99,925
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	99,650
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,600
» » » »	1-11-1988/93	100,350
» » » »	18-11-1987/93	100 —
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,100
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,650
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,900
» » » »	1- 2-1985/95	100,250
» » » »	1- 3-1985/95	99,050
» » » »	1- 3-1990/95	99,600
» » » »	1- 4-1985/95	98,725
» » » »	1- 5-1985/95	98,925
» » » »	1- 5-1990/95	99,550
» » » »	1- 6-1985/95	99,425
» » » »	1- 7-1985/95	99,825
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,425
» » » »	1- 9-1985/95	99,025
» » » »	1- 9-1990/95	99,525
» » » »	1-10-1985/95	99,025
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99,200
» » » »	1-11-1990/95	99,375
» » » »	1-12-1985/95	99,125
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,350
» » » »	1- 1-1991/96	99,775
» » » »	1- 2-1986/96	99,625
» » » »	1- 2-1991/96	99,600
» » » »	1- 3-1986/96	99,775
» » » »	1- 4-1986/96	99,375
» » » »	1- 5-1986/96	99,550
» » » »	1- 6-1986/96	100 —
» » » »	1- 7-1986/96	99,800
» » » »	1- 8-1986/96	99,425
» » » »	1- 9-1986/96	99,050
» » » »	1-10-1986/96	99,475
» » » »	1-11-1986/96	99,625
» » » »	1-12-1986/96	98,700
» » » »	1- 1-1987/97	98,625
» » » »	1- 2-1987/97	98,050
» » » »	18- 2-1987/97	99,050
» » » »	1- 3-1987/97	99,050
» » » »	1- 4-1987/97	98,725
» » » »	1- 5-1987/97	98,950
» » » »	1- 6-1987/97	99,975
» » » »	1- 7-1987/97	99,600
» » » »	1- 8-1987/97	99,525
» » » »	1- 9-1987/97	98,925
» » » »	1- 3-1991/98	98,525
» » » »	1- 4-1991/98	98,425
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98,500
» » » »	1- 6-1991/98	98,675
» » » »	1- 7-1991/98	98,700
» » » »	1- 8-1991/98	98,625
» » » »	1- 9-1991/98	98,500
» » » »	1-10-1991/98	98,250
» » » »	1-11-1991/98	98,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 6-1992	100 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,775
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,725
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,575
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,800
» » »	12,50%	1-10-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,875
» » »	12,50%	1-10-1993	99,875
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,900
» » »	12,50%	17-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-12-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,950
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,350
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100 125
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,020
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,050
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,150
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	98,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,525
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	98,500

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,800
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,075
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,775
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,725
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,950
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,225
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,950
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,500
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,750
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,550
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,625
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,600
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,175
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,450
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	101,975

92M29052

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Criteri di applicazione del decreto ministeriale 19 dicembre 1991 recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, in tema di identificazione e registrazione cui sono soggetti gli intermediari finanziari.

Il Ministro del tesoro, in relazione a numerose richieste di chiarimento e a specifici quesiti avanzati sulle disposizioni del decreto ministeriale 19 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, comunica criteri interpretativi di carattere generale volti a dare una applicazione uniforme alla predetta normativa da parte degli intermediari indicati al punto 1 del decreto medesimo, nell'esercizio delle loro attività istituzionali.

Il decreto ministeriale 19 dicembre 1991 impone i seguenti distinti obblighi di identificazione e registrazione — sanzionati penalmente — concernenti rispettivamente:

le operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento nonché il trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a lire venti milioni, ancorché connesse a rapporti continuativi;

l'accensione di conti, depositi, nonché altri rapporti continuativi aventi per oggetto prestazioni di natura finanziaria da parte dell'intermediario, a prescindere dall'importo.

Tali obblighi sussistono anche per gli intermediari che esercitano le proprie attività nell'ambito del gruppo di appartenenza.

In ordine ai punti del decreto ministeriale in questione di seguito indicati, va precisato che:

1. *Soggetti tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione.*

L'espressione «personale incaricato» della identificazione ricomprende i soggetti legati all'intermediario da un rapporto di lavoro subordinato ovvero da un rapporto di collaborazione previsto dalla legge o da apposita convenzione nella quale siano specificati gli obblighi rivenienti dalla legge n. 197/91 e dal decreto di attuazione del 19 dicembre 1991.

2.3. *Operazioni frazionate.*

Ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate, per dipendenza dell'ente o istituto si intende ogni sede o filiale o altro autonomo centro di imputazione operativa incardinato nell'organizzazione aziendale.

Per le imprese e gli enti assicurativi, per dipendenze devono intendersi anche le agenzie e gli uffici degli altri collaboratori autonomi.

2.4. *Conti, depositi o altri rapporti continuativi.*

La nozione di «deposito» non ricomprende i depositi di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione — ai sensi dell'art. 2370 del codice civile — per consentire la partecipazione alle assemblee sociali.

Un rapporto contrattuale di durata va qualificato continuativo anche qualora si sostanzi in una sola operazione di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, purché sia potenzialmente idoneo a dar luogo a una pluralità di operazioni.

Non costituiscono rapporti continuativi i rapporti derivanti da contratti di assicurazione contro i danni, fermi restando in ogni caso gli obblighi di identificazione e registrazione per le operazioni di importo superiore a venti milioni.

3. *Informazioni da acquisire e registrare.*

Relativamente ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1° gennaio 1992, l'acquisizione degli estremi del documento di identificazione non è richiesta:

nel caso in cui l'identificazione del soggetto sia stata effettuata da un pubblico ufficiale in sede di instaurazione del rapporto;

qualora riguardi rapporti in via di estinzione e con saldo residuo, a titolo di capitale e interessi, inferiore a venti milioni.

4.1. *Modalità di identificazione.*

Nel caso di accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi non è richiesta l'identificazione in presenza del titolare del rapporto o del suo mandatario allorquando i dati risultino acquisiti in relazione all'adempimento attuato per il tramite di altro intermediario abilitato e ciò sia comprovato da idonea attestazione da questi rilasciata.

4.2. *Modalità di registrazione.*

Al fine di evitare duplicazioni e di soddisfare il principio di accentramento delle informazioni, le registrazioni relative all'accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi vanno tenute unicamente dall'intermediario cui è imputato il rapporto, ancorché l'identificazione sia effettuata presso l'intermediario che viene in contatto con la clientela.

Resta fermo che le registrazioni delle operazioni di importo superiore a venti milioni vanno tenute dall'intermediario che viene in contatto con la clientela.

92A2683

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceramiche Marazzi*, con sede in Bologna e stabilimenti di Sassuolo e Fiorano (Modena):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 17 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
solo per i lavoratori in C.F.L.

2) *S.p.a. S.I.O. - Società internazionale olearia* (Gruppo Cereol Holding B.V.), con sede in Ravenna e stabilimenti di Castelfiorentino (Firenze), Modena e Ravenna:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. S.I.O. - Società internazionale olearia* (Gruppo Cereol Holding B.V.), con sede in Ravenna e stabilimenti di Castelfiorentino (Firenze), Modena e Ravenna:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. Cereol Italia* (Gruppo Cereol Holding B.V.), con sede in Ravenna e stabilimenti di Aprilia (Latina), Porto Corsini (Ravenna), Porto Marghera (Venezia) e Ravenna:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

5) *S.r.l. Cereol Italia* (Gruppo Cereol Holding B.V.), con sede in Ravenna e stabilimenti di Aprilia (Latina), Porto Corsini (Ravenna), Porto Marghera (Venezia) e Ravenna:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Cereol Italia* (Gruppo Cereol Holding B.V.), con sede in Ravenna e stabilimenti di Casalpusterlengo (Milano) e Livorno:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Cereol Italia* (Gruppo Cereol Holding B.V.), con sede in Ravenna e stabilimenti di Casalpusterlengo (Milano) e Livorno:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

8) *S.c.r.l. Carrozzeria Autodromo Modena*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 17 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Lips italiana*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 6 febbraio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Longinotti*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

3) *S.p.a. Longinotti*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, sino al 20 agosto 1991 amministrazione controllata poi concordato preventivo.

4) *S.p.a. Fin-Mass*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 28 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11836/4 del 25 novembre 1991.

5) *S.p.a. Fin-Mass*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 28 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma 2, della legge n. 223/91.

6) *S.p.a. Cotonificio Oliva*, dal 20 gennaio 1992 *Filatura Oliva S.p.a.*, con sede in Montecatini Terme (Pistoia), dal 20 gennaio 1992 in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Piaggione (Lucca):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Calzaturificio Fratelli Romani*, con sede in Monsummano Terme (Pisa) e stabilimento di Monsummano Terme (Pisa):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Calzaturificio Fratelli Romani*, con sede in Monsummano Terme (Pisa) e stabilimento di Monsummano Terme (Pisa):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Siciltermica*, con sede in Pace del Mela-Giammoro (Messina), cantiere Enel S. Filippo del Mela (Messina) e stabilimenti di Giammoro-Pace del Mela (Messina), Termini Imerese (Palermo) e Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Siciltermica*, con sede in Pace del Mela-Giammoro (Messina), cantiere Enel S. Filippo del Mela (Messina) e stabilimenti di Giammoro-Pace del Mela (Messina), Termini Imerese (Palermo) e Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Siciltermica*, con sede in Pace del Mela-Giammoro (Messina), cantiere Enel S. Filippo del Mela (Messina) e stabilimenti di Giammoro-Pace del Mela (Messina), Termini Imerese (Palermo) e Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 18 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento di Spadafora (Messina):

periodo: dal 19 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento di Spadafora (Messina):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento di Spadafora (Messina):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 5 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento di Spadafora (Messina):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11942/5 del 23 gennaio 1992.

8) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento di Spadafora (Messina):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, legge n. 223/91.

9) *S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati*, con sede in Milano e stabilimento di Catania:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati*, con sede in Milano e stabilimento di Catania:

periodo: dal 22 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati* con sede in Milano e stabilimento di Catania:

periodo: dal 20 gennaio 1992 al 26 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Keller Italia*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1991: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a G.C.V.* già *Maglificio Gran Sasso*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 12 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 12 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a G.C.V.* già *Maglificio Gran Sasso*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 9 settembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 12 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a G.C.V.* già *Maglificio Gran Sasso*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 28 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 12 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. S.I.E.S.*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 1° marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° marzo 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Medimont*, con sede in Gela (Caltanissetta) e stabilimento di Gela (Caltanissetta):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 aprile 1988 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 2 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Nuova editrice*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 3 febbraio 1992 al 1° agosto 1992;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 6 agosto 1990;
pagamento diretto: no.

19) *A.r.l. Vega*, con sede in Trapani e stabilimento di Trapani:

periodo: dal 5 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. S.A.I.G.*, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento di Giulianova (Teramo):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. S.A.I.G.*, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento di Giulianova (Teramo):

periodo: dal 23 dicembre 1991 al 30 aprile 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Metalvakuum Poliplastic*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Cusano Milanino (Milano):

periodo: dal 1° settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1° marzo 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia*, con sede in Monza e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. I.C.S. - Industria composizioni stampate*, con sede in Milano e stabilimento di Canonica d'Adda (Bergamo):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 2 settembre 1991;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Alcatel face standard* già *Alcatel face* ora *Alcatel Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Alcatel face standard* già *Alcatel face* ora *Alcatel Italia*, con sede in Milano e stabilimento di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento di S. Severa (Roma):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Industrie Magneti Marelli S.p.a.* già *S.r.l.*, con sede in Milano-Crescenzago e stabilimenti di Carpi (Modena), Crescenzago (Milano), Potenza e San Salvo (Chieti):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Snia fibre* - Gruppo Snia, con sede in Cesano Maderno (Milano) e centro sperimentale di Cesano Maderno (Milano):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva*, con sede in Genova e stabilimenti di Piombino, Taranto, Torre Annunziata (Napoli) e uffici di Genova:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva*, con sede in Genova e stabilimenti di Piombino, Taranto, Torre Annunziata (Napoli) e uffici di Genova:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva*, con sede in Genova e stabilimento di Levate (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. T.D.I. - Tubi Dalmine Ilva*, con sede in Genova e stabilimento di Levate (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Novakolor*, con sede in Nova Milanese (Milano) e stabilimento di Nova Milanese (Milano):

periodo: dal 19 ottobre 1990 al 18 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione dal 19 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Novakolor*, con sede in Nova Milanese (Milano) e stabilimento di Nova Milanese (Milano):

periodo: dal 19 aprile 1991 al 12 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 19 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Novakolor*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano):

periodo: dal 13 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 giugno 1991 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 13 giugno 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Novakolor*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 giugno 1991 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 13 giugno 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, legge n. 223/91.

17) *S.p.a. Egidio e Pio Gavazzi*, con sede in Milano e stabilimento di Desio (Milano):

periodo: dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 19 febbraio 1992;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Egidio e Pio Gavazzi*, con sede in Milano e stabilimento di Seregno (Milano):

periodo: dal 19 agosto 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. I.M.C. - Industria meccanica di Chiavenna*, con sede in Chiavenna (Sondrio) e stabilimento di Chiavenna (Sondrio):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 16 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, n. 11890/19.

20) *S.p.a. M.A.P. - Medicali e articoli parafarmaceutici*, con sede in Como e stabilimento di Casnate con Bernate (Como):

periodo: dal 27 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. O.M.G.*, con sede in Camignone (Brescia) e stabilimento di Camignone (Brescia):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.r.l. S.I.R.I.A. Mensa presso Fiat auto Mirafiori meccanica e presse*, con sede in Barge (Cuneo) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A*) e *B*), della legge n. 675/77.

2) *S.r.l. S.I.R.I.A. Mensa presso Fiat auto Mirafiori meccanica e presse*, con sede in Barge (Cuneo) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A*) e *B*), della legge n. 675/77.

3) *S.r.l. S.I.R.I.A. Mensa presso Fiat auto Mirafiori meccanica e presse*, con sede in Barge (Cuneo) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A*) e *B*), della legge n. 675/77.

4) *S.r.l. S.I.R.I.A. Mensa presso Fiat auto Mirafiori meccanica e presse*, con sede in Barge (Cuneo) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A*) e *B*), della legge n. 675/77.

5) *S.r.l. S.I.R.I.A. Mensa presso Fiat auto Mirafiori meccanica e presse*, con sede in Barge (Cuneo) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A*) e *B*), della legge n. 675/77.

6) *S.r.l. S.I.R.I.A. unità mensa* presso *C.E.D.* e presso *Fiat*, con sede in Barge (Cuneo) e stabilimenti presso C.E.D. di None (Torino) presso Fiat di Orbassano (Asti) presso Fiat di Rivalta (Torino) presso Fiat di Villar Perosa (Torino) presso Fiat di Volvera (Torino) presso magazzino presse Airasca (Torino):

periodo: dal 1° luglio 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° ottobre 1981;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A*) e *B*), della legge n. 675/77.

7) *S.r.l. S.I.R.I.A. unità mensa* presso *C.E.D.* e presso *Fiat*, con sede in Barge (Cuneo) e stabilimenti presso C.E.D. di None (Torino) presso Fiat di Orbassano (Asti) presso Fiat di Rivalta (Torino) presso Fiat di Villar Perosa (Torino) presso Fiat di Volvera (Torino) presso magazzino presse Airasca (Torino):

periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° ottobre 1981;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A*) e *B*), della legge n. 675/77.

8) *S.r.l. S.I.R.I.A. unità mensa* presso *C.E.D.* e presso *Fiat*, con sede in Barge (Cuneo) e stabilimenti presso C.E.D. di None (Torino) presso Fiat di Orbassano (Asti) presso Fiat di Rivalta (Torino) presso Fiat di Villar Perosa (Torino) presso Fiat di Volvera (Torino) presso magazzino presse Airasca (Torino):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° ottobre 1981;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A*) e *B*), della legge n. 675/77.

9) *S.r.l. S.I.R.I.A. unità mensa* presso *C.E.D.* e presso *Fiat*, con sede in Barge (Cuneo) e stabilimenti presso C.E.D. di None (Torino) presso Fiat di Orbassano (Asti) presso Fiat di Rivalta (Torino) presso Fiat di Villar Perosa (Torino) presso Fiat di Volvera (Torino) presso magazzino presse Airasca (Torino):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° ottobre 1981;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A*) e *B*), della legge n. 675/77.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Montefibre* già *S.I.M.P.A.*, con sede in Milano e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Apsia Med*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 23 luglio 1990 al 22 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Apsia Med*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 23 gennaio 1991 al 22 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Apsia Med*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 23 luglio 1991 al 22 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Apsia Med*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 23 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 23 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. S.I.L.S. - Soc. ind. laterizi del Sannio*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 19 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crizi aziendale legge n. 301/1979 - fallimento del 19 febbraio 1991 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 19 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. S.I.L.S. - Soc. Ind. Laterizi del Sannio*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crizi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 19 febbraio 1991 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 19 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo, della legge n. 223/91.

8) *S.p.a. Sidermontaggi*, con sede in Taranto e stabilimento di Genova Campi:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Sidermontaggi*, con sede in Taranto e stabilimento di Genova Campi:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Teplamed*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 24 luglio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Teplamed*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 29 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Teplamed*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 29 gennaio 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 29 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Officine meccaniche e ferroviarie del Salento*, con sede in Trepuzzi (Lecce) e stabilimento di Trepuzzi (Lecce):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Enichem Fibre già Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Ottana (Nuoro):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Enichem fibre già Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Ottana (Nuoro):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Enichem fibre già Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Ottana (Nuoro):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Enichem fibre già Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Ottana (Nuoro):

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. S.I.F.I. - Società italiana forni industriali*, con sede in Napoli presso ILVA di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 31 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11455/14 del 18 gennaio 1991.

19) *S.p.a. S.I.F.I. - Società italiana forni industriali*, con sede in Napoli presso ILVA di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. S.I.F.I. - Società italiana forni industriali*, con sede in Napoli presso ILVA di Taranto:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11589/8 del 30 aprile 1991.

21) *S.p.a. S.I.F.I. - Società italiana forni industriali*, con sede in Napoli presso ILVA di Taranto:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. S.I.F.I. - Società italiana forni industriali*, con sede in Napoli presso ILVA di Taranto:

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. S.I.F.I. - Società italiana forni industriali*, con sede in Napoli presso ILVA di Taranto:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. I.L.C.A. - Industria lavorazioni carni & affini*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. I.L.C.A. - Industria lavorazioni carni & affini*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 10 marzo 1991 al 9 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. I.L.C.A. - Industria lavorazioni carni & affini*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 10 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Bariosarda*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimenti di Carbonia (Cagliari), Iglesias (Cagliari), Narcao (Cagliari) e sede di Iglesias (Cagliari):

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 20 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

28) *S.p.a. Bariosarda*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimenti di Carbonia (Cagliari), Iglesias (Cagliari), Narcao (Cagliari) e sede di Iglesias (Cagliari):

periodo: dal 22 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 20 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

29) *S.r.l. De.Fo.R.*, con sede in Taranto e stabilimento presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

30) *Ditta G.I.M. di Francesco Politano*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 9 aprile 1990 all'8 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

31) *Ditta G.I.M. di Francesco Politano*, con sede in Cosenza e stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 9 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Manifattura Maratea*, con sede in Maratea (Potenza) e stabilimento di Maratea (Potenza):

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 29 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Spedimar sud* ex *Serra sud industriale*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Spedimar sud* ex *Serra sud industriale*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 4 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

35) *Ditta De-Si di De Simone Fiorina*, con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) e stabilimento di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno):

periodo: dal 7 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 7 giugno 1991 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 7 giugno 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

36) *Ditta De-Si di De Simone Fiorina*, con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) e stabilimento di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale legge n. 301/79 - fallimento del 7 giugno 1991 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 7 giugno 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma secondo, legge n. 223/91.

37) *S.p.a. Montefibre* già *S.I.P.A.*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Macchiorlatti Dalmas & Figli*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimento di Borgaro (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuove iniziative industriali*, con sede in Milano e stabilimento di Ormea (Cuneo):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 21 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ing. C. Olivetti & C.*, con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ing. C. Olivetti & C.*, con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Olivetti Sanyo industriale*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Olivetti Sanyo industriale*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Aros* (Gruppo Olivetti), con sede in Cormano (Milano) e stabilimento di Cormano (Milano):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Aros* (Gruppo Olivetti), con sede in Cormano (Milano) e stabilimento di Cormano (Milano):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Aros Sud* (Gruppo Olivetti), con sede in Cecchina (Roma) e stabilimento di Cecchina (Roma):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Aros Sud* (Gruppo Olivetti), con sede in Cecchina (Roma) e stabilimento di Cecchina (Roma):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Baltea* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Baltea* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Baltea Disk* (Gruppo Olivetti), con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Baltea Disk* (Gruppo Olivetti), con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. di W.S. Plastic* (Gruppo Olivetti), con sede in Abbiategrasso (Milano) e stabilimento di Abbiategrasso (Milano):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. di W.S. Plastic* (Gruppo Olivetti), con sede in Abbiategrasso (Milano) e stabilimento di Abbiategrasso (Milano):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Olivetti Systems e Networks*, dal 1° gennaio 1992 *Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea (Torino), Loranzè (Torino), Milano e Scarmagno (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 31 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Olivetti Systems e Networks*, dal 1° gennaio 1992 *Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea (Torino), Loranzè (Torino), Milano e Scarmagno (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 31 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. L.A.S.P.R.E.* (Gruppo Olivetti), con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. L.A.S.P.R.E.* (Gruppo Olivetti), con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Sparone (Torino) e Valperga (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Sparone (Torino) e Valperga (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Olivetti Office* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Crema (Milano) e Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Olivetti Office* (Gruppo Olivetti), dal 1° gennaio 1992 *Ing. C. Olivetti & C.* per lo stabilimento di Ivrea, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Crema (Milano) e Ivrea (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Nord elettronica* (Gruppo Olivetti), con sede in Altare (Savona) e stabilimento di Altare (Savona):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Nord elettronica* (Gruppo Olivetti), con sede in Altare (Savona) e stabilimento di Altare (Savona):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Oasi A-B* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Oasi A-B* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Sintax sistemi software* (Gruppo Olivetti), con sede in Bari e stabilimenti di Bari, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Siena, Torino e Venezia:

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Sintax sistemi software* (Gruppo Olivetti), con sede in Bari e stabilimenti di Bari, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Siena, Torino e Venezia:

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Tecnost-Mael* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Tecnost-Mael* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Tecsinter* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Tecsinter* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Teknecomp* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Cavaglià (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Teknecomp* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Cavaglià (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Circuiti stampati Italia* (Gruppo Olivetti), con sede in Venaria (Torino) e stabilimento di Venaria (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° giugno 1991;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Circuiti stampati Italia* (Gruppo Olivetti), con sede in Venaria (Torino) e stabilimento di Venaria (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° giugno 1991;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Diaspronsud* (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Diaspronsud* (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Modinform* (Gruppo Olivetti), con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Modinform* (Gruppo Olivetti), con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Olivetti telecomunicazioni*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Olivetti telecomunicazioni*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Olivetti prodotti industriali*, con sede in Marcianise (Caserta) e solo per l'unità di Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Olivetti prodotti industriali*, con sede in Marcianise (Caserta) e solo per l'unità di Ivrea (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Syntax Processing* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea (Torino) e Scarmagno (Torino):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Syntax Processing* (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea (Torino) e Scarmagno (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Gigieffe industria calzature*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimento di Gargallo (Novara):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Bollate (Milano), Cernusco sul Naviglio (Milano), direzione generale e sede di Milano e Milano-Bicocca:

periodo: dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

51) *S.r.l. Latte Verbano*, con sede in Novara e stabilimento di Novara:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Manifattura di Piobesi*, dal 22 ottobre 1991 *Texcontrol*, con sede in Ponzano Veneto (Treviso) e stabilimento di Piobesi (Torino):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 13 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Manifattura di Piobesi*, dal 22 ottobre 1991 *Texcontrol*, con sede in Ponzano Veneto (Treviso) e stabilimento di Piobesi (Torino):

periodo: dall'11 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 13 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.A., con sede in Perugia-S. Maria degli Angeli e stabilimento di Roma, per il periodo dal 22 febbraio 1992 al 16 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.L.Ar. - Società laterizi Arpino, con sede e stabilimento in Arpino (Frosinone), per il periodo dal 24 luglio 1991 al 19 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A2665

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189